



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **PII S.r.l.** Codice Costruttore **051** sita in **Viale S. Michele del Carso,15 – 20144 MILANO** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **“EPP0607M”** a polvere da **6 kg.** Classe **“A-B-C”** capacità estinguente **“34A - 233B - C”**;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST A6/8840/153 sott. 60 del 18/11/2005 e rinnovo con nota DCPREV prot. nr. 0016691 del 23/11/2010.

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenente l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l'omologazione dell'estintore portatile denominato **“EPP0607M”** a polvere da **6 kg.** Classe **“A-B-C”** capacità estinguente **“34A - 233B - C”**;

La presente omologazione ha validità fino al 18/11/2020 (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Sottoscrizione in firma digitale
VISTO : IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mauro CACIOLAI)

Sottoscrizione in firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Cosimo PULITO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00					Data Emissione	18/06/2015						
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	3	1	1	2	3	7	9	4	6	3	0